SENTENZA - 248/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele ORICCHIO Presidente

dott. Rossella CASSANETI Giudice

dott. Marzia DE FALCO Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74562** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Ventura Domenico, n. a Benevento il 21/4/1966, ed ivi residente, alla via dei Dauni n. 29, CF VNTDNC66D21A783U, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Camillo Cancellario, presso il cui studio è elett.te dom.to in Benevento, alla piazza Guerrazzi n. 4;

Uditi, all'udienza del 17/4/2025, il Sostituto Procuratore Generale dott. Gaetano Gigliano, e con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 6/12/2024 la Procura Regionale presso la Sezione Campania esponeva che, con nota del 20/10/2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(ADM) aveva denunciato ad essa Procura contabile i danni erariali conseguiti al furto e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri (TLE), oggetto di sequestro e detenuti presso il Deposito delle Dogane di Benevento, da parte del dipendente Ventura Domenico, in concorso con altre persone.

Esponeva il Requirente che tali fatti erano già stati perseguiti in sede penale, e che il procedimento, nel quale aveva avuto luogo la costituzione di parte civile dell'ADM in data 10/6/2021, si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., depositata dal Tribunale di Benevento in data 20/12/2022 e passata in giudicato in data 12/4/2023.

Precisava che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal PM in data 20/12/2019 ed accolta dal GUP presso il Tribunale di Benevento, si era proceduto nei confronti del Ventura, che, quale addetto alla contabilizzazione del TLE sottoposto a sequestro, in concorso con altri soggetti, si era appropriato di una quantità del TLE sequestrato, privo dei bolli di monopolio, pari a Kg 7.146,131 in data 25, 26 e 27 ottobre 2016, 3, 17 e 18 novembre 2016; a Kg 175,6, in data 31/10/2016; a kg 120, in data 25/11/2016, oltre ad una quantità indeterminata, in data 10/11/2016.

Rappresentava quindi il P.R. che, nella denuncia iniziale, l'ADM aveva individuato tre tipologie di danno erariale, determinatosi a seguito della commissione delle condotte delittuose: il danno patrimoniale diretto, inizialmente quantificato in euro 1.807.954,00, precisando tuttavia che, per i singoli episodi giornalieri di appropriazione del tabacco, non era stato possibile determinare con certezza l'entità del quantitativo sottratto e, quindi, del debito da recuperare; il danno da disservizio, cagionato dalla dispersione dell'attività lavorativa del Ventura, nei giorni indicati nei capi di imputazione A, B, C e D, come periodo di commissione del reato, e calcolato nel 60% della retribuzione lorda complessiva e, pertanto, pari ad euro 2.147,71; il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Quanto a tale ultima voce di danno, deduceva la Procura che l'illecito commesso ed il relativo *clamor fori* (nella specie, erano stati pubblicati numerosi articoli di stampa, che avevano stigmatizzato la commissione del reato di peculato all'interno della PA) avevano recato un grave pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'ADM di Benevento, sia nella sua dimensione esterna, minando il rapporto di fiducia e di rispetto generalmente nutrito dai cittadini verso le autorità amministrative, che nella dimensione interna, gettando discredito sull'azione dell'Agenzia, nell'ambito dei soggetti che, a vario titolo, per essa agivano o lavoravano.

Riteneva il P.R. di quantificare il danno all'immagine in euro 44.500,00, in applicazione del criterio di calcolo -elaborato dalla Sezione Giurisdizionale Sicilia, con sentenza n. 31 del 19/1/2017- costituito, ex art. 135 c.p., dal ragguaglio tra pena detentiva (nella specie, anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ossia giorni 890) e pena pecuniaria (nel caso di specie, riducendo i 250 euro al giorno, previsti dall'art. 135 c.p., a 50 euro giornalieri).

Quanto al danno da disservizio, il P.R. condivideva la quantificazione operata dall'ADM, ancorata al 60% della retribuzione lorda giornaliera, arrotondando la somma così determinata ad euro 2.000,00.

Premesso quindi che la sentenza di applicazione della pena concordata era divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2023, la Procura Regionale, all'esito dell'espletata istruttoria, conveniva in giudizio innanzi a questa Corte, Ventura Domenico, onde sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'ADM di Benevento, della somma di €. 44.500,00, a titolo di danno all'immagine, e di euro 2.000,00, a titolo di danno da disservizio, oltre accessori.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto e deduceva essenzialmente che la sentenza di patteggiamento non poteva essere posta a fondamento di un'azione per danno erariale, né utilizzata come prova dei fatti a lui ascritti;

contestava il criterio di quantificazione del danno, adottato dalla Procura; rappresentava, in particolare, che il danno all'immagine era da imputare anche ad altri soggetti, che avevano concorso nella commissione dl reato; concludeva in conformità.

All'odierna pubblica udienza, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne due partite di danno erariale: quello da disservizio e quello all'immagine presuntivamente cagionati all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per effetto della condotta illecita ascritta, a titolo di dolo, all'odierno convenuto.

2. Il Collegio ritiene di dover esaminare per prima la domanda relativa al danno all'immagine che reputa di dover dichiarare inammissibile per mancanza delle condizioni processuali minime previste per legge, ovvero l'esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato per un reato ai danni della Pubblica Amministrazione .

3. Pur pronunziandosi la Corte su questione preliminare di merito, ossia sulla sussistenza o meno dei presupposti processuali -o presupposti dell'azione- appare opportuno richiamare taluni elementi fattuali del caso portato nel presente giudizio .

3.1 In punto di fatto, la vicenda trae origine da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza presso il Deposito reperti di contrabbando di Benevento, controlli all'esito dei quali si pervenne, in data 25/11/2016, all'arresto del Ventura, già impiegato presso l'ADM di Benevento, quale addetto alla contabilizzazione del TLE sottoposto a sequestro.

Applicata al Ventura la misura cautelare degli arresti domiciliari, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Benevento in data 28/11/2016, si era proceduto nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 314 c.p.

Con comunicazione acquisita da questa Procura contabile in data 23/6/2023 l'ADM ha rappresentato che, nei riguardi del Ventura, era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., emessa in data 20/12/2022 e divenuta irrevocabile il 12/4/2023.

Sulla scorta di tale sentenza il P.R. ha quindi intentato la presente azione, volta al risarcimento del danno all'immagine e da disservizio.

4. In punto di diritto, va premesso che l'azione di danno all'immagine è disciplinata dall'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, ai sensi del quale *"le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*.

L'art. 51, comma 7, del c.g.c. prevede quindi che l'azione per il risarcimento del danno all'immagine possa essere esercitata in presenza di una sentenza di condanna per reati dolosi, anche diversi da quelli contro la PA, qualora tali reati abbiano cagionato un pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione.

Quanto ai presupposti dell'azione risarcitoria, la giurisprudenza contabile consolidatasi negli anni passati ha reputato che il requisito della presenza di un accertamento incontrovertibile in sede penale sia soddisfatto anche qualora si tratti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 444 c.p.p. (Sez. I App., n. 325/2020; Sez. II App., n. 124/2020).

5. Sotto tale profilo, occorre però esaminare l'impatto, nel caso di specie, della riforma Cartabia e, segnatamente, dell'art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022, sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento.

Detta disposizione, in vigore dal 30.12.2022, ha riformulato l'art. 445, comma *1-bis*, c.p.p. nei termini che seguono: "*la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere*

utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

Con tale novella, il legislatore penale ha inteso incentivare, in un'ottica deflattiva del contenzioso, l'utilizzo del rito del patteggiamento, limitando l'efficacia extrapenale della sentenza *ex* art. 444, comma 2, c.p.p. laddove non siano comminate pene accessorie.

6. Quanto all'interpretazione della norma ed agli effetti della stessa sui giudizi per danno all'immagine, laddove sia intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non ignora questo Collegio che il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche di appello, ha ritenuto, dopo la riforma Cartabia, che fosse egualmente possibile per la Procura Regionale agire a tale titolo nei confronti di chi ha patteggiato la pena, specie qualora non siano state previste sanzioni accessorie (in termini, Sez. II Appello, n. 95/2025 e n. 222/2024; Sez. Veneto, n. 142/2023, Appello Sicilia, n. 2/2024 e Sez. Lombardia, n. 31/2024).

Siffatto orientamento è stato di recente espresso dalla II Sezione di appello che, in riforma della sentenza di questa Sezione n. 409/2023, ha statuito che il nuovo art. 445, comma 1 bis, dopo aver disposto l'inefficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, ha previsto che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetto le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Si è in particolare sostenuto che il secondo periodo del comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. avrebbe ampliato ulteriormente il contenuto del primo periodo dello stesso comma 1 bis, "*estendendo la portata della neutralizzazione della vincolatività ad ogni altra ipotesi in cui una norma extrapenale stabilisca l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna*".

Ai sensi della richiamata giurisprudenza, l'uso dell'espressione "equiparazione" deve essere decodificato alla luce di quanto previsto dal primo periodo del comma 1 bis citato, ossia in riferimento a norme speciali che stabiliscono proprio la "vincolatività" della detta sentenza in altri processi.

7. Ritiene tuttavia il Collegio di non discostarsi dalla propria pregressa giurisprudenza, ribadendone il contenuto nei termini qui di seguito riportati che , peraltro, sono conformi ad un'interpretazione coerente con la "voluntas legislatoris" espressa con la recentissima novella ed evidenziata nell'esame dei lavori parlamentari e nella relazione illustrativa .

7.1 La questione concernente l'idoneità della sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, a costituire requisito di proponibilità dell'azione di danno all'immagine, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (recata dal D. Lgs. 150/2022), è stata invero risolta dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione in senso negativo.

Si è osservato che, tra i presupposti stabiliti dall'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/1994, per il ristoro di detto pregiudizio, vi è quello della sussistenza di una condanna irrevocabile per un reato contro la pubblica Amministrazione, o comunque in suo danno: dunque non si tratta della valenza probatoria della sentenza di patteggiamento ma della sua equiparabilità a sentenza di condanna alla luce del chiaro disposto normativo che è sopravvenuto proprio per dirimere ogni dubbio in materia .

Come già innanzi evidenziato, sulla scorta della previgente formulazione dell'art. 444, comma 2, cit., la giurisprudenza contabile aveva assimilato alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, rinvenendo in essa un accertamento implicito di responsabilità con efficacia vincolante, una volta divenuta irrevocabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in assenza di condizioni per il proscioglimento.

Detta assimilazione ha, dunque, tradizionalmente consentito in ambito erariale di ritenere integrato il requisito della sentenza penale di condanna passata in giudicato, indispensabile ai fini della risarcibilità del danno all'immagine.

7.2 Al contrario, il nuovo art. 445, comma *1-bis*, c.p.p., facendo venire espressamente meno - in difetto di pene accessorie - l'equiparazione, ai fini extrapenali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, preclude in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria: ogni diversa interpretazione finirebbe per " abrogare" la portata innovativa della legge in esame.

Dato il richiamato "*jus superveniens*", rileva il Collegio l'applicabilità, *ratione temporis*, del nuovo art. 445, comma *1-bis*, c.p.p. alla vicenda in contestazione, trattandosi di norma processuale *ex se* idonea a regolare fatti anteriori alla sua entrata in vigore, purché oggetto di giudizio pendente quale è quello in trattazione, instaurato dopo la conclusione del procedimento penale avvenuta con sentenza patteggiata , senza applicazione di pene accessorie .

Pertanto, in ragione dell'intervenuta riforma, in Collegio ritiene non perseguibile in questa sede l'ipotizzato danno all'immagine, a carico del Ventura, per difetto di una sentenza penale di condanna irrevocabile o di sentenza ad essa equiparabile in base alle vigenti

disposizioni di legge che, certamente, hanno efficacia ben maggiore di opinabili interpretazioni giurisprudenziali.

Il nuovo testo dell'art.445 c.p.p. al comma 1-bis prevede in via generale che "la sentenza di patteggiamento non ha efficacia (e non può essere utilizzata a fini di prova) nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

Dunque il legislatore innovativamente ha espressamente e generalmente previsto l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile ; inoltre ha previsto specificamente che "Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna": orbene se non producono effetti disposizioni di legge, non può assolutamente ipotizzarsi che detti effetti siano fatti salvi se frutto di interpretazione giurisprudenziale (comportante l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna) .

Ne va del principio della tripartizione dei poteri che talvolta viene travolto da interpretazioni giurisprudenziali creative e sostanzialmente abrogative di interventi legislativi!

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria del danno all'immagine azionata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

8. Per quanto attiene all'altra partita di danno contestata, quella da disservizio, ritiene questa Corte che l'esistenza dello stesso sia stata sufficientemente provata attraverso la produzione degli esiti dell'attività ispettiva posta in essere dall'amministrazione danneggiata, nonché delle emergenze dell'istruttoria svolta dall'attore pubblico: anche per l'assenza di specifiche contestazioni o produzione di contrari elementi di prova, essa può

essere quantificata equitativamente , conformemente alle richieste attoree, in €.2000,00 omnicomprensive , al cui pagamento va dunque condannato il Ventura

9. Attesa la condanna del convenuto per una partita del danno contestato , le spese vanno poste a suo carico come da separata nota di segreteria.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa per quanto di ragione, così provvede:

a) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno all'immagine;
b) condanna Ventura Domenico al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di €.2000,00 già rivalutate, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, a titolo di danno da disservizio;
c) Condanna Ventura Domenico al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate da separata notula di segreteria

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 17/4/2025 e del 3/6/2025.

IL GIUDICE ESTENSORE — **IL PRESIDENTE**

(Marzia de Falco) — (Michele Oricchio)

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 17/07/2025

Il Direttore di segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)